REGOLAMENTO (CEE) N. 1134/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1981

che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 476/79 che reca modalità di applicazione delle sovvenzioni per le consegne di cereali foraggeri all'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 23 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 476/79 della Commissione [2] comprende, in ciascuna versione linguistica, menzioni in ciascuna delle lingue della Comunità ; che, in seguito all'adesione della Grecia, è opportuno completare tale regolamento con la corrispondente menzione in lingua greca ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, punto 2, del regolamento (CEE) n. 476/79 sono aggiunti i seguenti termini :

« Δήλωση περί διοχετεύσεως πρός κατανάλωση στήν Ἰταλία. Ἐπιδότηση πού πρέπει νά χορηγεῖται ἀπό τό Κράτος μέλος προελεύσεως (κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 476/79) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile con effetto dal 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 59 del 10. 3. 1979, pag. 19.